



**COMUNE DI CASOREZZO  
PROVINCIA DI MILANO  
POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA n° 12 del 21/04/2010**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che nel corso degli anni si è registrato un forte aumento della circolazione stradale, con un notevole aumento dei veicoli di residenti nel centro abitato che sostano in aree pubbliche e con un incremento anche di mezzi pesanti;

**CONSIDERATO** che molti mezzi pesanti vengono abitualmente lasciati in sosta per periodi prolungati, specialmente in orario notturno, all'interno del centro abitato, in aree non adibite alla sosta degli stessi e nelle vicinanze di edifici adibiti ad uso abitativo;

**VISTO** che sussistono potenziali situazioni di pericolo nel centro abitato, dato che in alcuni tratti le strade presentano dimensioni tali da rendere poco agevole il flusso veicolare;

**VISTO** che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 dispone: all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..."

all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...";

all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle

caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

**CONSIDERATO** che la limitazione della circolazione disposta dalla presente ordinanza tiene conto altresì del fatto che i conducenti dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate possono raggiungere i luoghi in cui hanno sede legale con idonee aree di parcheggio.

**CONSIDERATO** che il diritto alla salute in senso lato e della quiete e tranquillità quale sua conseguenza per il benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che costituisce la qualità della vita sono costituzionalmente garantiti, tutelati ed assoluti;

**PRESO ATTO** del fatto che la sosta ed il transito di mezzi pesanti in alcune zone del centro abitato creano disagio alla circolazione stradale;

**VISTE** le precedenti ordinanze limitative alla circolazione dei mezzi pesanti all'interno del centro abitato, in particolare il divieto di transito nella zona centrale del paese dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate;

**RITENUTO** di dover intervenire a tutela della sicurezza stradale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 285/1992;

## **ORDINA**

**Il divieto di transito e sosta per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate all'interno del centro abitato di Casorezzo.**

NON SONO SOGGETTI ALL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- ▶ I veicoli che in base alla documentazione di accompagnamento delle merci dimostrino di avere e destinazione nell'ambito del territorio comunale;
- ▶ I carichi eccezionali autorizzati;
- ▶ Gli autobus di linea;
- ▶ I mezzi di soccorso, di pronto intervento, le colonne militari, i mezzi comunali e delle Forze di Polizia;

La presente ordinanza si aggiunge alle precedenti, revocando quelle incompatibili.

A norma dell'art. 3, 4<sup>a</sup> comma della L. 241/90 si avverte che, attraverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO: Gornati Roberto